

Verbale assemblea associazione Fratello Lupo Onlus del 19/05/2019

L'anno 2019 il giorno 19 del mese di maggio, alle ore 10,00, presso il Convento delle Sorelle Clarisse Francescane Missionarie del SS. Sacramento in Bari alla Via Giovanni Amendola n.154, si è riunita l'Assemblea dei Soci dell'Associazione Fratello Lupo Onlus per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dello Statuto per adeguamento alla nuova disciplina dettata dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo Settore).

Alle ore 10,00 sono presenti n.30 soci su 48 iscritti e non dimessi nel registro dei soci, pertanto, assunta la presidenza dell'assemblea e constatata la regolarità della convocazione contenente o.d.g. ora e luogo secondo le modalità previste dallo statuto, la sig.ra Tagarelli Benedetta dichiara che essa deve ritenersi validamente costituita. Viene nominato segretario verbalizzante il sig. Moramarco Carlo.

A questo punto si passa alla discussione degli argomenti all'ordine del giorno.

- 1) Al terzo punto all'ordine del giorno il Presidente comunica che il Consiglio Direttivo ha ritenuto necessario indire l'assemblea dei soci per esaminare e approvare le modifiche da apportare allo Statuto in virtù di quanto disposto dal D.Lgs. 117/2017 (Codice del Terzo settore).

Al termine della lettura dello statuto, l'assemblea è chiamata alla discussione e alla modifica.

A conclusione degli articoli, viene posto in votazione palese lo statuto modificato.

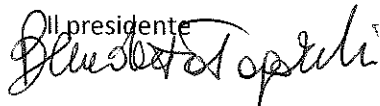
L'assemblea con voto unanime delibera di approvare il nuovo Statuto modificato che viene allegato al presente atto formandone parte integrante.

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, non soggetta all'imposta di registro ai sensi dell'art. 82, comma 3, D.Lgs. 117/2017.

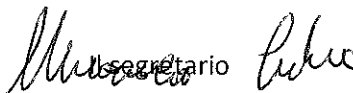
Il presidente e il segretario vengono incaricati alla sottoscrizione del presente atto e dell'allegato statuto.

Non essendovi null'altro da discutere il presente verbale viene chiuso alle ore 13:00.

Il presidente



Il segretario



STATUTO

Associazione

FRATELLO LUPO - ODV

Costituzione - Denominazione - Sede - Durata

Art. 1. È costituita, nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede in Bari, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata "Fratello Lupo - ODV" in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ETS con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) allorché istituito.

Il trasferimento della sede legale nell'ambito dello stesso comune potrà avvenire con delibera del Consiglio Direttivo. Il trasferimento della sede legale in altra città dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea di modifica dello statuto.

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Art. 2. L'associazione "Fratello Lupo - ODV", più avanti chiamata per brevità associazione, è apartitica e si ispira ai principi di solidarietà cristiana, democraticità e gratuità, non ha scopo di lucro e persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale.

Finalità e attività

Art. 3. L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore:

- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106;
- alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Ed in particolare persegue le seguenti finalità:

- intervenire preventivamente in situazioni di esclusione sociale, per supportare le persone in difficoltà, l'elaborazione, la promozione e la realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui

l'attuazione di iniziative Socioeducative e culturali, attraverso la collaborazione con tutte le risorse presenti sul territorio italiano (penitenziari, associazioni di volontariato, uffici di esecuzione penali esterni, caritas, enti locali, ecc.);

- favorire la riabilitazione ed il reinserimento nella società di soggetti detenuti ed ex detenuti, rivolgendosi anche i loro familiari, attraverso un percorso di cambiamento, umano e relazionale che coinvolga la famiglia ed il prossimo degli stessi

Art. 4. L'associazione realizza i propri scopi con le seguenti attività:

- Visitare i carcerati, prestando loro assistenza e sostegno, morale e materiale, garantendo servizi utili al fine di facilitare il loro reinserimento nella società;
- Assistere i condannati extramurari che fruiscono di misure alternative alla detenzione e agli ex detenuti;
- Visitare le famiglie dei carcerati, operando assistenza e sostegno, morale e materiale e favorendo, dove è possibile e necessario, le relazioni con il detenuto;
- Promuovere e verificare che le famiglie usufruiscano di tutte quelle forme assistenziali previste dalle pubbliche istituzioni e dal volontariato;
- Far crescere la consapevolezza che è possibile offrire occasioni di ripensamento e reinserimento nella società;
- Operare affinché le carceri funzionino al meglio, al fine di agevolare il recupero della persona reclusa;
- Promuovere e sostenere iniziative di lavoro (es. Cooperative) in carcere e fuori dal carcere e, più precisamente: in carcere l'iniziativa deve coinvolgere i detenuti, sia del giudiziario che del penale; all'esterno gli ex detenuti o coloro che possono beneficiare delle misure alternative previste dalla legge;
- attivare e promuovere iniziative di formazione di base e professionale mirate a sviluppare competenze che facilitino l'accesso di soggetti detenuti ed ex-detenuti al mercato del lavoro;
- sollecitare la realizzazione di case d'accoglienza in altri contesti regionali;
- fornire un sostegno giuridico continuativo ai soci nello svolgimento dell'attività di volontariato individuando, anche a beneficio dei detenuti, le possibilità interpretative, di norme e regolamenti carcerari, leggi regionali e nazionali;
- sollecitare altresì il legislatore ad una maggiore attenzione ai bisogni dell'istituzione carceraria;
- favorire incontri periodici dei volontari con gli Agenti di Polizia Penitenziaria ed il personale civile per scambi d'esperienze finalizzate alla conoscenza delle rispettive attività ed alla soluzione di problematiche di comune interesse;
- promuovere l'attuazione di programmi di collaborazione con l'Amministrazione Penitenziaria, in ambiti concordati d'intervento, al fine di razionalizzare le risorse, evitare sovrapposizioni ed inefficienze operative e migliorare la capacità dei volontari di interagire con gli Agenti di Polizia Penitenziaria e con le figure professionali operanti all'interno del carcere;
- favorire ed incoraggiare lo studio, la ricerca, il dibattito, le iniziative editoriali, la formazione e l'aggiornamento culturale riguardante l'assistenza carceraria e post carceraria;
- stimolare nell'opinione pubblica una maggiore sensibilità ed attenzione verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea alle famiglie dei detenuti;
- promuovere e/o organizzare sistematicamente corsi di formazione per nuovi assistenti volontari penitenziari;
- promuovere e/o organizzare corsi e seminari d'aggiornamento indirizzati ai Soci, eventualmente aperti alla partecipazione di persone esterne all'Associazione;
- promuovere e/o partecipare a commissioni miste di studio e di gestione, a congressi, concerti, seminari ed incontri nei quali si trattino tematiche carcerarie con l'intenzione di costruire una

maggior sensibilità ed attenzione dell'opinione pubblica verso la realtà della detenzione ed i problemi che questa crea al detenuto ed a tutte le persone coinvolte, con particolare riguardo alle famiglie e ai figli di minore età;

- portare a conoscenza delle Istituzioni interessate le attività dei Soci ed i risultati ottenuti;
- favorire la collaborazione fra i Soci e lo scambio di esperienze;
- collaborare con Enti Pubblici, Associazioni ed Enti privati che perseguano finalità e scopi condivisibili e/o omologhi a quelli dell'Associazione;
- contribuire a dare attuazione all'art.27 della Costituzione italiana;
- contribuire, secondo le competenze attribuite ai volontari, a realizzare il dettato legislativo dell'Ordinamento Penitenziario, per quanto è finalizzato alla promozione umana e al riconoscimento della dignità della persona;
- garantire interventi di sostegno morale dei detenuti e degli internati con assistenza spirituale, credendo fermamente che i valori cristiani descritti nel vangelo, possono sollevare, edificare e ricreare condizioni di vita morali totalmente rinnovate;
- promuovere ogni altra attività utile al conseguimento degli scopi sociali;
- svolgere ogni altra attività non specificatamente menzionata in elenco, ma comunque collegata alle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

Art.5. Per lo svolgimento delle predette attività l'associazione si avvale prevalentemente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Per il perseguimento dei propri scopi l'associazione potrà inoltre aderire anche ad altri organismi, tra cui le reti associative e Associazioni Temporanee di Scopo, di cui condivide finalità e metodi, nonché collaborare con Enti pubblici e privati al fine del conseguimento delle finalità statutarie.

Art. 6. Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n.117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

Soci

Art. 7. Possono diventare soci dell'associazione tutti coloro che ne fanno richiesta, ne condividono gli scopi e intendano impegnarsi per la loro realizzazione mettendo a disposizione gratuitamente e volontariamente il proprio tempo libero e le proprie capacità.

Possono essere ammessi come associati altri enti del Terzo settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato. Il mantenimento della qualifica di socio è subordinato al pagamento della quota associativa annuale nei termini prescritti dal Consiglio Direttivo.

Art. 8. La domanda di ammissione a socio deve essere presentata al Consiglio Direttivo. Il Consiglio deciderà sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante. L'adesione del socio è annotata nel libro soci.

Art.9. Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'interessato specificandone i motivi entro 60 giorni. In questo caso l'aspirante socio entro 60 giorni ha la facoltà di presentare ricorso all'assemblea che prenderà in esame la richiesta nel corso della sua prima riunione.

Diritti e doveri dei soci

Art. 10. I soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di essere eletti alle cariche sociali e di svolgere le attività

comunemente concordate.

Ciascun socio ha diritto di esaminare i libri sociali previa richiesta da formularsi al Presidente e da evadersi entro 15 giorni.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno 8 giorni, dall'appartenenza all'associazione.

I diritti di partecipazione non sono trasferibili. La quota associativa ed ogni altra somma versata non è rimborsabile, rivalutabile e trasmissibile.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello statuto e degli eventuali regolamenti.

I soci che abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Perdita della qualità di socio

Art. 11. La qualità di socio si perde:

- a) per morte;
- b) per morosità nel pagamento della quota associativa;
- c) dietro presentazione di dimissioni scritte;
- d) per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione coloro che si rendono colpevoli di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita della qualità di socio è deliberata dal Consiglio Direttivo. Contro il provvedimento di esclusione di cui alla lettera d) il socio escluso ha 60 di giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea che dovrà deliberare entro e non oltre 60 giorni dal ricorso medesimo.

Volontari

Art. 12. Sono volontari gli associati che aderiscono all'associazione prestando, per libera scelta ed in modo personale, attività spontanea, gratuita, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Ai sensi dell'art. 17 comma 4 del D.Lgs. n. 117/17 le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, purché non superino l'importo di 10 euro giornalieri e 150 euro mensili, previa delibera del Consiglio Direttivo che stabilisca le tipologie di spese e attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

I soci che prestano attività di volontariato ai sensi dell'art. 18, comma 1, del D.Lgs. n. 117/2017 sono assicurati contro gli infortuni e le malattie, connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

I soci volontari sono iscritti in un apposito registro.

Sostenitori

Art. 13. Possono altresì essere riconosciuti in qualità di sostenitori tutte le persone che, condividendone gli ideali, danno un loro contributo economico libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo ma hanno il diritto ad essere informati delle iniziative che vengono di volta in volta intraprese dall'associazione.

Lavoratori

Art. 14. L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al proprio regolare funzionamento, oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.

Organi Sociali e Cariche Elettive

Art. 15. Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Collegio dei Probiviri, laddove eletto;
- d) Il Collegio dei Revisori dei Conti, laddove eletto.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

L'Assemblea

Art. 16. L'Assemblea è organo sovrano ed è composta da tutti i soci e ciascuno associato ha diritto a un voto se iscritto nel libro degli associati, da almeno tre mesi.

L'Assemblea è presieduta di norma dal Presidente che la convoca:

- almeno una volta all'anno;
- entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio;
- ogni qualvolta lo ritenga necessario il Consiglio Direttivo;
- quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'assemblea è composta da tutti i soci; si riunisce almeno una volta all'anno, in via ordinaria, per l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo; è inoltre convocata dal Consiglio Direttivo per deliberare su oggetti attinenti alla gestione associativa ogni qual volta il Consiglio lo ritenga opportuno e ogni qual volta lo richieda - con indicazione degli argomenti da trattare - almeno un quinto degli associati.

Allo scadere di ogni triennio l'assemblea ordinaria procede anche alla nomina del consiglio direttivo e del collegio dei revisori dei conti, nonché del collegio dei probiviri. E' inoltre competenza dell'assemblea ogni deliberazione modificativa di questo statuto.

Art. 17. L'Assemblea, è convocata almeno 10 giorni prima del giorno previsto mediante invio di lettera raccomandata a.r., ovvero consegnata a mano, debitamente controfirmata, a mezzo sms, telefax o e-mail, ovvero con altri mezzi tecnologici che garantiscano la certezza dell'avvenuta ricezione della convocazione.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede della convocazione, l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

All'Assemblea sono convocati tutti i soci, anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo dell'Assemblea.

Art. 18. L'Assemblea ha i seguenti compiti:

- discute ed approva il bilancio;
- approva il bilancio sociale quando previsto dalla legge;

- definisce il programma generale annuale di attività;
- procede alla elezione ed alla revoca dei consiglieri, determinandone previamente il numero dei componenti;
- procede eventualmente all'elezione e alla revoca dei componenti dell'Organo di controllo, determinandone previamente il numero dei componenti;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti
- discute ed approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari ed ogni altro eventuale regolamento predisposto dal Consiglio Direttivo per il funzionamento dell'associazione;
- delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- ratifica le delibere del Consiglio direttivo sulla perdita della qualità di socio nei casi a), b) e c) di cui all'art. 11;
- delibera sul ricorso dell'associato contro il provvedimento di esclusione deliberato dal consiglio direttivo;
- delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- discute e decide su tutti gli argomenti posti all'Ordine del Giorno;
- delibera su ogni altro oggetto attribuito dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 19. In prima convocazione l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega scritta da conferirsi ad altro aderente anche in calce in avviso di convocazione; mentre in seconda convocazione è valida la deliberazione presa qualunque sia il numero degli intervenuti. Ciascun aderente può essere latore di un numero massimo di tre deleghe. È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese a maggioranza dei voti.

Art. 20. Per le modifiche statutarie l'Assemblea delibera in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Per lo scioglimento dell'associazione e devoluzione del patrimonio, l'Assemblea delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art. 21. Nelle delibere di approvazione del Bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti del Consiglio direttivo non hanno voto. Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano. Per l'elezione delle cariche sociali si procede mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

Art. 22. Il consiglio direttivo è composto da 7 membri eletti dall'assemblea per un triennio.

Tutti i componenti devono essere scelti tra le persone fisiche associate ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

Non può essere eletto consigliere, e se eletto decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

I membri sono rieleggibili.

Può attribuire a singoli associati, a gruppi di associati o a persone estranee all'associazione, compiti determinanti in relazione a singole iniziative.

Non è previsto alcun compenso per i componenti del consiglio direttivo e le eventuali prestazioni dei soci sono assolutamente gratuite.

Art. 23. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o dal Vice Presidente ogni volta che vi sia materia su cui deliberare, quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta a mezzo avviso affisso nella sede sociale almeno 5 giorni prima della riunione oppure a mezzo e-mail inviata almeno 5 giorni prima della riunione stessa.

In casi di urgenza, il Consiglio direttivo può essere convocato anche per le vie telefoniche, con sole 24 ore di preavviso.

Le riunioni sono valide quando vi interviene la maggioranza dei consiglieri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

Art. 24. Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione; pone in essere ogni atto esecutivo necessario per la realizzazione del programma di attività che non sia riservato per Legge o per statuto alla competenza dell'Assemblea dei soci.

Nello specifico:

- elegge tra i propri componenti il presidente;
- elegge tra i propri componenti il vice presidente;
- elegge il tesoriere e il segretario;
- attua tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione;
- cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea;
- predispone e propone all'Assemblea il programma annuale di attività;
- individua le attività diverse da quelle d'interesse generale esperibili dall'associazione;
- predispone annualmente il bilancio d'esercizio e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- predispone annualmente, qualora previsto dalla legge, il bilancio sociale e lo presenta all'Assemblea per la discussione e la sua approvazione;
- conferisce procure generali e speciali;
- assume e licenzia eventuali prestatori di lavoro fissandone mansioni, qualifiche e retribuzioni;
- propone all'Assemblea i Regolamenti per il funzionamento dell'associazione e degli organi sociali;
- riceve, accetta o respinge le domande di adesione di nuovi soci;
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine alla perdita dello status di socio.
- Amministra il fondo associativo.

Art. 25. In caso venga a mancare in modo irreversibile uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede alla surroga attingendo alla graduatoria dei non eletti. Allorché questa fosse esaurita, ovvero inesistente, indice elezioni suppletive per i membri da sostituire. In ogni caso i nuovi Consiglieri scadono assieme a coloro che sono in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Il Presidente

Art. 26. Il Presidente è il legale rappresentante dell'associazione ed ha l'uso della firma sociale. Dura in carica quanto il Consiglio Direttivo. È autorizzato a riscuotere pagamenti di ogni natura e a qualsiasi titolo e a rilasciarne quietanza.

Può delegare parte dei suoi poteri ad altri consiglieri o soci con procura generale o speciale. In caso di assenza o impedimento le sue mansioni sono esercitate dal Vice Presidente vicario.

In casi di oggettiva necessità può adottare provvedimenti d'urgenza sottoponendoli alla ratifica del Consiglio Direttivo. Qualora il Consiglio Direttivo, per fondati motivi, non ratifichi tali provvedimenti,

degli stessi risponde personalmente il Presidente.

Il Tesoriere

Art. 27. Al Tesoriere spetta il compito di tenere e aggiornare i libri contabili e di predisporre il bilancio sulla base delle determinazioni assunte dal Consiglio.

Al Tesoriere può essere conferito potere di operare con banche e uffici postali, ivi compresa la facoltà di aprire o estinguere conti correnti, firmare assegni di traenza, effettuare prelievi, girare assegni per l'incasso e comunque eseguire ogni e qualsiasi operazione inerentele mansioni affidategli dagli organi statutari. Ha firma libera e disgiunta dal Presidente del Consiglio per importi il cui limite massimo viene definito dal Consiglio Direttivo.

Il Segretario

Art. 28. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro soci.

Collegio dei Proviviri

Art. 29. Il collegio dei probiviri è composto da tre membri eletti dall'assemblea. La carica di probiviro non è compatibile con quella del consigliere. Ad esso è devoluta la composizione delle controversie tra i soci, tra questi ed il consiglio direttivo. Esso inoltre giudica sulle infrazioni al regolamento o sul comportamento dei soci nell'ambito dell'associazione o dei probiviri. Si riunisce su richiesta scritta del presidente o del consigliere o del socio interessato. E' obbligato ad emettere il proprio giudicato entro il termine di 15 gg dalla data in cui è stata sottoposta la questione. La decisione è definitiva ma impugnabile secondo gli ordinari rimedi, essa sarà eseguita immediatamente dal consiglio direttivo, che provvederà a notificarla al socio interessato o ad affiggerla nell'albo sociale per la durata di 15 gg.

Revisore legale dei conti

Art. 30. Il collegio dei revisori esercita il controllo sulla gestione dell'associazione. Esso è composto da tre membri effettivi scelti dall'assemblea fra i tecnici del settore, anche non associati. I revisori durano in carica 3 anni e sono rieleggibili. Essi accompagnano con una propria relazione, presentata all'assemblea, i bilanci annuali.

Non è previsto alcun compenso per i componenti del collegio dei revisori.

I gruppi locali

Art. 31. L'associazione Fratello Lupo onlus si articola nei diversi gruppi locali operanti nei singoli Istituti Penitenziari. Ogni gruppo elegge il proprio responsabile e il coordinamento.

Il responsabile del gruppo

Art. 32. Il responsabile del gruppo locale viene eletto dai soci del gruppo a maggioranza assoluta e resta in carica tre anni. Le elezioni vengono presiedute dal Presidente dell'associazione o da un suo consigliere delegato. Il responsabile del gruppo può perdere tale carica per la perdita di qualità di socio o per decisione motivata del consiglio direttivo per comportamenti gravemente lesivi per l'associazione.

Il coordinamento locale

Art. 33. Ogni gruppo locale elegge un coordinamento locale che coadiuvi il responsabile nella direzione delle attività del gruppo. In numero dei membri del coordinamento sono in numero proporzionale al numero dei soci del gruppo e precisamente uno ogni 10 soci e frazione. Il coordinamento viene eletto insieme al responsabile e dura in carica tre anni, ogni membro del coordinamento viene eletto a maggioranza relativa dei soci del gruppo

Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

Art. 34. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e con la chiusura dell'esercizio verrà formato il bilancio che dovrà essere presentato all'assemblea per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Il bilancio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

In caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a euro 220.000,00 il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa.

Art. 35. Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative degli aderenti;
- b) contributi di privati, dello Stato, di Enti, di Organismi internazionali, di Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- c) donazioni e lasciti testamentari;
- d) rimborsi derivanti da convenzioni;
- e) rendite patrimoniali;
- f) attività di raccolta fondi;
- g) entrate derivanti da eventuali attività commerciali e produttive marginali;
- h) ogni altra entrata derivante da attività diverse di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/17 e s.m.i., comunque secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale di cui all'art. 3 del presente statuto che a qualsiasi titolo pervenga all'associazione.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 36. Il patrimonio sociale è costituito da:

- a) beni immobili e mobili;
- b) azioni, obbligazioni e altri titoli pubblici e privati;
- c) donazioni, lasciti o successioni;
- d) altri accantonamenti e disponibilità patrimoniali.

Art. 37. Il patrimonio sociale deve essere utilizzato, secondo le leggi vigenti, nel modo più opportuno per il conseguimento delle finalità dell'associazione.

Le quote sociali sono intrasferibili. In caso di dimissioni, esclusione o morte di un socio, la sua quota sociale rimane di proprietà dell'associazione.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Libri sociali

Art. 38. L'associazione deve tenere i seguenti libri sociali:

- a) libro degli associati
- b) registro dei volontari;
- c) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
- d) libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e di eventuali altri organi sociali.

Pubblicità e trasparenza

Art. 39. Il Consiglio direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi

all'attività dell'associazione, con particolare riferimento ai bilanci o rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il libro soci, il libro delle adunanze e deliberazioni dell'assemblea dei soci, del Consiglio direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo.

Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale.

Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate al Presidente dell'associazione.

Bilancio sociale e informativa sociale

Art. 40. Se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate, sono superiori a 100mila euro annui, l'Associazione dovrà pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet o nel sito internet della rete associativa cui eventualmente aderisce (co. 2, art. 14 D. Lgs. 117/2017) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di controllo e ai dirigenti.

Scioglimento dell'associazione e devoluzione dei beni

Art. 41. Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 20 comma 2 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione pertanto è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Norma finale

Art. 42. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al Codice civile, al D.Lgs 117/2017 e alle loro eventuali variazioni.

Bari, 19 maggio 2019

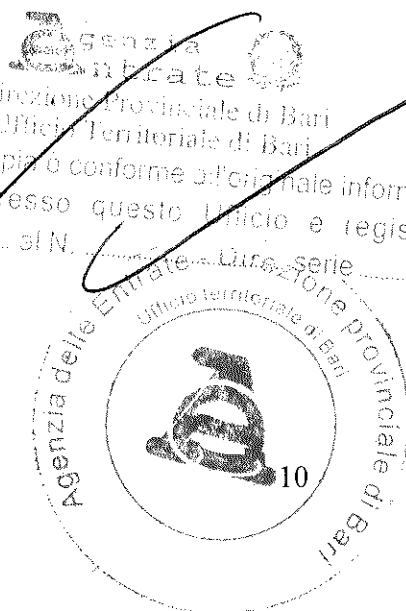
Il Presidente

Benedetto Toropelli

Il Segretario

Maria Rosa

La presente copia è conforme all'originale informatico
presentato presso questo Ufficio e registrato
il al N.
ESENTE



Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di Bari
Ufficio Territoriale di Bari
Registrato Bari il 05 GIU 2019
al n. 5017 serie 3
ESENTE

L'INCARICATO
Gilda CUTRIGNELLI

(*) Firma, su delega del Direttore Provinciale, Anna Maria Imperato